

ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 14 MAGGIO 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di e 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A."

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 13.02.2004, n. 74/P:
L.R. 53/97 artt. 7 e 19 - Programma Operativo per il miglioramento della viabilità rurale per l'anno 2004 - Di-

rettive e procedure di attuazione. Approvazione. Pag. 4

DELIBERAZIONE 5.04.2004, n. 230:

L.R. 5/6/1996, n. 32 - Ridefinizione dei termini per la espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari - Presa d'atto. Pag. 16

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE,
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 19.04.2004, n. DH5/42:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" - Annualità 2001-2003 - 2° Sportello. Interventi finanziati con fondi regionali - Terzo Provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con O.D. n. DH/46 del 31.03.2003. Pag. 16

DETERMINAZIONE 19.04.2004, n. DH5/43:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" - Annualità 2001-2003 - 2° Sportello. Interventi finanziati con fondi regionali - Quarto Provvedimento liquidazione anticipata su garanzia contributo concesso con D.D. n. DH/46 del 31.03.2003. Pag. 19

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE,
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/72:

- Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio DE SANTIS di Angelucci Marcello". Pag. 21

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/73:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "D'AMICO Antonio". Pag. 22

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/74:

Revoca riconoscimento I acquirente.

- Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Società Cooperativa Pescara Latte". Pag. 23

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/75:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio Flli DEL MASTRO". Pag. 24

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/76:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio DI MEMMO Claudio". Pag. 26

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/77:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "FIORITI Vitale". Pag. 27

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/78:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "MASSERIE D'ABRUZZO". Pag. 28

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/79:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "LA TIZIANA COMMERCIALE". Pag. 29

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/80:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime

quota latte). Ditta "Caseificio TRE MONTI". Pag. 31

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/81:

Revoca riconoscimento I acquirente.
- Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio DE AMICIS Ada". Pag. 32

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/82:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio LA PERFETTA". Pag. 33

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/83:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "CARBONETTI Ignazio". Pag. 35

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/84:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio SERENELLA"..... Pag. 36

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/85:

Revoca riconoscimento I acquirente. -

Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "DEL MONTE Leonardo" Pag. 37

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/86:

Revoca riconoscimento I acquirente.
- Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "COOPERATIVA AGRICOLA VALLATA DEL TAVO". Pag. 39

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/87:

Revoca riconoscimento I acquirente.
- Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio VALENTINI Giovanni". Pag. 40

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/88:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio D'AMICO S.a.s. di D'AMICO LUCA & C.". Pag. 41

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/89:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. ZOOLATTE D'ABRUZZO". Pag. 43

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE**

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.02.2004, n. 74/P:

L.R. 53/97 artt. 7 e 19 - Programma Operativo per il miglioramento della viabilità rurale per l'anno 2004 - Direttive e procedure di attuazione. Approvazione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 53/97 "Interventi nel settore agricolo ed agro-alimentare";

Visto il programma operativo per il miglioramento della viabilità rurale proposto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca per il corrente anno;

Visti gli artt. 7 e 19 della predetta legge regionale che prevedono programmi di intervento nel settore infrastrutture rurali proposti dalla Giunta Regionale dopo l'acquisizione del parere della 3^a Commissione Consiliare Agricoltura;

Ritenuto pertanto di richiedere il prescritto parere alla competente Commissione Consiliare il cui esito dovrà essere comunica-

to nei termini e con le modalità previste dalla L.R. 32/96, art. 2, 1° e 2° comma;

Considerato che sulla base delle modalità e delle procedure prevista dal Programma è possibile ritenere determinabili i creditori della spesa del provvedimento;

Vista la determina n. DD7/3 del 28/1/2004 del Servizio Bilancio con la quale è stata reiscritta la somma di Euro 6.000.000,00 sul Cap. n. 102489 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di poter impegnare l'onere di Euro 6.000.000,00 che trova la necessaria copertura nello stanziamento del Cap. n. 102489 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004;

Ritenuto altresì che le disponibilità del pertinente Cap. 102489 del bilancio del corrente esercizio finanziario consentono di destinare al presente programma Euro 6.000.000,00 di contributi in conto capitale, corrispondente al 60% dell'importo massimo ammissibile relativamente agli investimenti autorizzati, mentre il rimanente 40% rimane a carico degli enti beneficiari salvo quanto disposto al titolo 6, punto 6.2, lett. b) del programma;

Ritenuto pertanto di poter finanziare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma in oggetto;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Gestione del Territorio, apponendo la propria firma sul presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il programma operativo per il miglioramento della viabilità rurale per l'anno 2004 redatto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, ai sensi degli artt. 7 e 19 della L.R. 53/97;
2. di rendere eseguibile la presente deliberazione successivamente alla comunicazione del prescritto parere reso dalla competente 3^a Commissione Consiliare nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/96, art. 2, 1° e 2° comma;
3. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il programma operativo per il miglioramento della viabilità rurale composto di undici facciate;
4. di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul *B.U.R.A.*

PROGRAMMA OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE

L.R. 30 maggio 1997, n. 53 artt. 7 e 19

1. Obiettivi

- 1.1. La Regione con il presente programma operativo intende promuovere progetti d'intervento per la realizzazione di un adeguato sistema viario nelle zone rurali, al fine di favorire lo sviluppo delle attività agricole e di quelle ad esse collegate e complementari (turismo rurale, agriturismo, artigianato rurale...), la valorizzazione e la salvaguardia dello spazio rurale nonché il miglioramento della

qualità della vita delle popolazioni rurali, specie nelle zone svantaggiate.

2. Tipologia degli interventi e regime di aiuti

- 2.1. Sono previsti aiuti nella forma di contributi in conto capitale in misura del 60% della spesa ammessa per la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento di strade al servizio prevalente di utenze agricole.

3. Beneficiari

- 3.1. Possono beneficiare della provvidenze contributive di cui al precedente punto 2 i Comuni e le Comunità Montane.

4. Risorse finanziarie

- 4.1. Al finanziamento degli interventi previsti nel presente programma operativo si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel Capitolo 102489 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2003 che ammonta a Euro 6.000.000,00 di cui Euro 3.500.000,00 da destinarsi agli interventi relativi ai rettori dei comuni ricadenti nelle aree delimitate ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75, compresi quelli parzialmente delimitati ed Euro 2.500.000,00 per i restanti territori comunali.

5. Criteri di ammissibilità, di priorità e precedenza

- 5.1. La spesa minima ammissibile per singolo investimento è di Euro 130.000,00; la spesa minima è di Euro 50.000,00;
- 5.2. In entrambi i casi, la spesa ammissibile è comprensiva delle somme a disposizione dell'amministrazione (spese generali, I.V.A., ecc.);

- 5.3. Se l'investimento supera l'importo massimo di spesa ammissibile, l'intervento può essere ammesso a finanziamento a condizione che l'Ente richiedente assuma a proprio carico la quota eccedente tale importo;
 - 5.4. L'Ente proponente, sia esso Comune che Comunità Montana, può presentare un solo progetto che può riguardare uno o più interventi, fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun progetto come sopra stabilito (Euro 130.000,00);
 - 5.5. Per, i territori comunali delimitati solo parzialmente ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75, l'ente proponente potrà scegliere se presentare un progetto di investimento ricadente nell'area delimitata dalla citata Direttiva ovvero in quella restante. Non saranno ammessi i progetti riguardanti interventi relativi ad entrambe le aree del territorio comunale;
 - 5.6. I progetti ammissibili saranno finanziati secondo il maggior punteggio conseguito in applicazione dei parametri di valutazione di cui al successivo punto 7 e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate per l'attuazione del programma. A parità di punteggio, ha priorità il progetto con minor costo dell'investimento.
6. Presentazione delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa
 - 6.1. Le domande, redatte secondo il modello allegato sotto la lettera A, dovranno essere inviate al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (SIPA) competente per territorio, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente programma operativo nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*. A tale scopo fa fede la data del timbro postale dell'Ufficio accettante;
 - 6.2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:
 - a) scheda progettuale (schema allegato B);
 - b) delibera del competente organo dell'Ente richiedente (Comune - Comunità Montana) che oltre all'approvazione del progetto e della scheda progettuale, dovrà contenere l'impegno da accollarsi la quota parte di onere finanziario a carico dell'Ente (40%) a copertura dell'investimento. Nel caso in cui l'investimento supera il limite massimo di spesa ammissibile, la delibera dovrà contenere anche l'impegno per la quota eccedente;
 - 6.3. La scheda progettuale di sintesi va compilata in ogni parte, sia tecnica che descrittiva, barrando le caselle corrispondenti e deve essere firmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente proponente e dal Tecnico progettista;
 - 6.4. I prezzi unitari applicabili, per le singole voci di costo dell'investimento, da ridurre del 20%, sono quelli riportati nel prezzario approvato con D.G.R. n. 1474 del 10/11/2000, pubblicato sul BURA n. 7 Straordinario del 4 maggio 2001;
 - 6.5. Le spese generali vanno calcolate al 9% massimo sull'importo dei lavori, le spese per imprevisti tecnici sui lavori sono riconoscibili nella misura massima del 3%. L'importo per

eventuali espropri non può superare il 10% dei lavori a base d'asta.

7. Procedure

- 7.1. I Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura territorialmente competenti, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, provvederanno all'esame e valutazione dei progetti d'investimento e, quindi, alla formulazione di due distinte graduatorie provinciali dei progetti ammissibili sia per gli interventi ricadenti nei territori comunali delimitati ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75, che per quelli non inclusi nella predetta delimitazione, in un ordine che tenga conto della priorità previste al precedente punto 5 e dei punteggi attribuiti in applicazione dei parametri riportati nella scheda di valutazione (allegato C). I medesimi Servizi predisporranno gli elenchi delle iniziative escluse, con sintetiche motivazioni;
- 7.2. Il competente Servizio Gestione del Territorio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca procederà con Determina Dirigenziale, da pubblicarsi sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, alla approvazione di due distinte graduatorie regionali dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili e dell'elenco relativo ai progetti esclusi, in relazione alla localizzazione degli interventi di cui al precedente punto 7.1.;
- 7.3. I lavori dovranno essere iniziati entro i 180 successivi alla data di pubblicazione sul BURA della graduatoria regionale, pena la decadenza dai benefici. A tale fine l'Ente beneficiario

provvederà ad inoltrare al competente S.I.P.A. il relativo certificato di inizio dei lavori.

I lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi dall'inizio degli stessi; il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato, su motivata richiesta dell'Ente interessato, dal Dirigente del S.I.P.A. competente per un periodo massimo di mesi 6.

L'approvazione di eventuali varianti nonché l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, finalizzata alla realizzazione della medesima opera, sono di esclusiva competenza dell'Ente beneficiario nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

- 7.4. Le somme che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dai benefici o per rinuncia da parte dell'ente beneficiario, potranno essere utilizzate dall'ente inserito al primo posto della graduatoria regionale dei progetti ammissibili al finanziamento;
- 7.5. Liquidazione del contributo regionale.
 - L'Ente beneficiario può chiedere al S.I.P.A. territorialmente competente la prima anticipazione pari al 50% del contributo regionale concesso, previa dimostrazione dell'avvio delle procedure d'appalto;
 - Il saldo finale è liquidato a seguito di presentazione, nei termini di 6 mesi dall'avvenuta ultimazione dei lavori, degli atti di approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione approvati dall'Ente beneficiario, determine di approvazione e liquidazione di tutte le spese sostenute, quadro riepilo-

gativo delle spese sostenute erogate e da erogare.

La liquidazione delle anticipazioni e del saldo finale è disposta con proprio atto dal Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio.

I competenti Servizi della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale potranno effettuare verifiche, tecniche e amministrative, anche a campione, sia nella fase istruttoria sia prima dell'erogazione dei contributi.

Allegato A

(Fac-simile di domanda)

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Agricoltura Foreste
e Sviluppo Rurale
Servizio Ispettorato
Provinciale dell'Agricoltura di

Oggetto: L.R. 30 maggio 1997, n. 53 artt. 7 e 19
Programma operativo per il miglioramento
della viabilità rurale approvato con D.G.R.
n. del

Il sottoscritto in qualità di del
Comune/Comunità Montana

CHIEDE

la concessione del contributo in conto capitale previsto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/97, nel programma operativo per la viabilità rurale approvato con D.G.R. n. del e pubblicato nel B.U.R.A. n. del, per la realizzazione del progetto d'investimento avente titolo ed approvato con Delibera di Giunta n..... del

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che per il suddetto progetto non sono state ottenute nè verranno richieste altre provvidenze contributive previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

Allega la seguente documentazione:

-
-

Data

(firma e timbro)

ALLEGATO B

SCHEDA PROGETTUALE
Legge Regionale 53/97 artt. 7 e 19
Programma operativo per il miglioramento della viabilità rurale

QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI	
A.1 Ente proponente	_____
A.2 Titolo dell'investimento	_____
A.3 Localizzazione dell'intervento	_____
Zona montana o svantaggiata ai sensi della Dir. CEE 268/75	<input type="checkbox"/>
Altra Zona:	<input type="checkbox"/>
A.4 Importo dell'investimento	□ □ □ □ □ □ □ □
di cui:	
- a carico Ente Regione (60%)	□ □ □ □ □ □ □ □
- a carico Ente richiedente (40%)	□ □ □ □ □ □ □ □
- a carico Ente richiedente (quota eccedente importo max ammissibile)	□ □ □ □ □ □ □ □
A.5 Tipo di intervento	
- nuova realizzazione su pista esistente o nuovo tracciato	<input type="checkbox"/>
- sistemazione e/o depolverizzazione strada esistente	<input type="checkbox"/>
- ampliamento strada esistente (con sistemazione e/o depolverizzazione)	<input type="checkbox"/>

QUADRO C - CARATTERISTICHE TECNICHE DESUNTE DAL PROGETTO			
Strade rurali (barrare la casella corrispondente)			
	fino a 3 metri	fino a 4 metri	fino a 5 metri
C.1 Nuova realizzazione su pista esistente o nuovo tracciato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zanella 0,50 x 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a 1 mcxml	fino a 2 mcxml	oltre 2 mcxml
Movimento terra non relativo alla normale sistemazione (scavi rilevati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a mq 50	fino a mq 200	oltre mq 200
Diboscamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a 3 metri	fino a 4 metri	fino a 5 metri
C.2 Sistemazione e/o depolverizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zanella 0,50 x 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a 1 mcxml	fino a 2 mcxml	oltre 2 mcxml
Movimento terra non relativo alla normale sistemazione (scavi rilevati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a mq 50	fino a mq 200	oltre mq 200
Diboscamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	da 3 mt a 4 mt	da 4 mt a 5 met	da 3 mt a 5 mt
C.3 Ampliamento strada esistente (con sistemazione e depolverizzazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zanella 0,50 x 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a 1 mcxml	fino a 2 mcxml	oltre 2 mcxml
Movimento terra non relativo alla normale sistemazione (scavi rilevati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a mq 50	fino a mq 200	oltre mq 200
Diboscamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUADRO D - IMPATTO SOCIALE DELL'INIZIATIVA			
Ruralità (barrare la casella corrispondente)			
	fino al 50%	dal 51% al 70%	dal 71% al 100%
D.1 Utenze agricole rispetto al totale delle utenze servite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	fino a 10	da 10 a 20	oltre 20
D.2 Aziende agricole interessate per Km. di strada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUADRO E - COSTI DI INVESTIMENTO DESUNTI DAL PROGETTO ESECUTIVO E COMPUTO METRICO			
CATEGORIE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo totale
<p style="text-align: center;">TOTALE IMPORTO LAVORI</p>			
<p>IMPREVISTI SUI LAVORI (3%)</p> <p>SPESE GENERALI (9%)</p> <p>LAVORI IN ECONOMIA</p> <p>ALTRE SPESE</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>I.V.A.</p> <p>di cui</p> <p>IVA su importo lavori</p> <p>IVA su restanti voci di costo</p>			
<p style="text-align: center;">TOTALE GENERALE</p>			

I sottoscritti:

..... in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente

..... in qualità di Progettista

dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le notizie e i dati riportati nella presente scheda progettuale corrispondono al vero.

La presente scheda progettuale si compone di n. pagine, compresa questa, firmate ciascuna in calce per esteso.

Firma del Responsabile Ufficio Tecnico dell'Ente

Firma del tecnico progettista

Data

AVVERTENZA: Le dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

Allegato C

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPettorato DELL'AGRICOLTURA di

SCHEDA DI VALUTAZIONE
STRADE RURALI

1.	Nuova realizzazione su pista esistente o nuovo tracciato	fino a metri 3 p.5	fino a metri 4 p. 8	fino a metri 5 p. 10
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.1	Zanella - 0.50x2	Punti 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IN DIMINUZIONE

1.2	Movimento terra non relativo alla normale sistemazione (scavi e rilevati)	fino a 1mcxm/l p. 0,3	fino a 2mcxm/l p. 0,6	oltre 2mcxm/l p. 1,0
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1.3	Disboscamento	fino a mq. 50 p. 0,3	fino a mq. 200 p. 0,6	oltre a mq. 200 p. 1,0
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Totale Punti

2.	Sistemazione e/o depolverizzazione strada esistente	fino a metri 3 p. 2	fino a metri 4 p. 3	fino a metri 5 p. 4
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.1	Zanella - 0.50x2	Punti 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IN DIMINUZIONE

2.2	Movimento terra non relativi alla normale sistemazione (scavi e rilevati)	fino a 1 mcxm/l p. 0,3	fino a 2mcxm/l p. 0,6	oltre 2mcxm/l p. 1,0
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.3	Disboscamento	fino a mq. 50 p. 0,3	fino a mq. 200 p. 0,6	oltre mq. 200 p. 1,0
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Totale Punti

3.	Adeguamento strada esistente (con sistemazione e/o depolverizzazione)	da 3 mt a 4 mt. p. 3	da 4 mt. a 5 mt. p. 0	da 3 mt. a 5 mt. p. 6
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.1	Zanella - 0.50x2	Punti 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IN DIMINUZIONE				
3.2	Movimenti terra non relativi alla normale sistemazione (scavi e rilevati)	fino a 1m ² /1 p. 0,3	fino a 2m ² /1 p. 0,6	oltre 2m ² /1 p. 1,0
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.3.	Disboscamento	fino a mq. 50 p. 0,3	fino a mq. 200 p. 0,6	oltre a mq. 200 p. 1,0
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Totale Punti	<input type="text"/>
4.	Ruralità Utenze agricole rispetto al totale delle utenze servite con l'investimento (attestazione dell'Ente)	50% p. 0,5	dal 51% al 70% p. 2	dal 71% al 100% p. 5
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.1	Numero aziende agricole interessate per Km. di strada (anche solo terreni appartenenti ad unità aziendali operanti) (attestazione dell'Ente)	fino a 10 p. 0,5	da 10 a 20 p. 2	oltre p. 4
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Totale Punti	<input type="text"/>
5.	Stato del progetto	cantierabile p. 20	non cantierabile p. 0	
	Punti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	TOTALE (1+ 2 + 3 + 4 + 5) =		<input type="text"/>	

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....
(Firma)

Data

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 5.04.2004, n. 230:

L.R. 5/6/1996, n. 32 - Ridefinizione dei termini per la espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari - Presa d'atto.*Omissis*

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria precedente deliberazione del 13/2/2004, n. 74/P avente ad oggetto "L.R. 53/97 artt. 7 e 19 - Programma operativo per il miglioramento delle viabilità rurale per l'anno 2004 - Direttive e procedure di attuazione. Approvazione";

Visto in particolare il punto 2 della succitata deliberazione che rende eseguibile la stessa successivamente alla comunicazione del prescritto parere reso dalla competente 3^a Commissione Consiliare nei modi e nei termini previsti dalla legge in oggetto;

Vista la nota del 23/3/2004, n. 9634 con la quale il Servizio Affari della Giunta comunica, al Componente la Giunta preposto alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, l'avvenuta scadenza del termine utile per l'adozione del suddetto parere;

Ritenuto pertanto di dare atto, alla data del 23/3/2004, dell'avvenuto decorso del termine utile per l'adozione del parere in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha ricevuto il provvedimento in argomento in data 20/2/2004, prot. n. 1163;

Vista la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Gestione del Territorio, apponendovi la propria firma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- di dare atto, alla data del 23/3/2004, dell'avvenuto decorso del termine utile per l'adozione del parere in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha ricevuto il provvedimento in argomento in data 20/2/2004, prot. n. 1163 e di rendere pertanto eseguibile la deliberazione di Giunta Regionale del 13/2/2004, n. 74/P richiamata nelle premesse;
- di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul *B.U.R.A.*

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 19.04.2004, n. DH5/42:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" - Annualità 2001-2003 - 2° Sportello. Interventi finanziati con fondi regionali - Terzo Provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con O.D. n. DH/46 del 31.03.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 346 del 24/05/02, l'anticipazione garantita da polizze fidejussorie del contributo di Euro 330.076,77 in favore delle ditte riportate nell'Allegato "3° Liquid Anticip 46" con a margine l'importo da liquidare;
- l'onere di Euro 330.076,77 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nell'impegno n. 1 assunto sul Cap. 102417/R/02 con D.G.R. n. 1158 del 12/12/2002;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell'Allegato "3° Liquid Anticip

46" il relativo pagamento e per l'importo spettante in favore delle ditte riportate nel suddetto "Allegato";

- di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato "Comunicazioni richiesta anticipazione" e note SIPA formato da sei facciate;
- Allegato "Conferma polizze fidejussorie" formato da una facciata;
- Allegato "3° Liquid Anticip 46" formato da una facciata.

Per il Dirigente del Servizio

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giacomo Giuliano

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCARA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali

PSR Abruzzo 2000-2006 Mis "A" - Investimenti nelle aziende agricole

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI

Annualità 2001/2003 - 2° Sportello

ALLEGATO "Comunicazioni richiesta liquidazione"

3° PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE

Contributo concesso con D.D. n. 46 del 31/03/2003

S.I.P.A	Nota		DITTA	COMUNE	IMPORTO DA LIQUIDARE
	n°.	del			
PE	1694	04/03/04	AZ. AGR. CHIARIERI s.s.	PIANELLA	76.000,00
CH	26507	25/11/03	CIERI TOMMASO E ROBERTO s.s.	ORTONA A MARE	53.019,12
AQ	6069	22/12/03	CICCARELLI ADELE	CELANO	63.200,00
TE	11320	01/12/03	AZ. AGR. F.LLI DE ANGELIS s.s.	CAMPLI	78.897,39
AQ	5873	16/12/03	FLAMMINI ANTONIO	AVEZZANO	58.960,26

Pescara, li

19/04/04

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 19.04.2004, n. DH5/43:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" - Annualità 2001-2003 - 2° Sportello. Interventi finanziati con fondi regionali - Quarto Provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.D. n. DH/46 del 31.03.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 346 del 24/05/02, l'anticipazione garantita da polizze fidejussorie del contributo di Euro 267.259,14 in favore delle ditte riportate nell'Allegato "4° Liquid Anticip 46" con a margine l'importo da liquidare;
- l'onere di Euro 267.259,14 da liquidare

con il presente provvedimento trova capienza nell'impegno n. 1 assunto sul Cap. 102417/R/02 con D.G.R. n. 1158 del 12/12/2002;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell'Allegato "4° Liquid Anticip 46" il relativo pagamento e per l'importo spettante in favore delle ditte riportate nel suddetto "Allegato";
- di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato "Comunicazioni richiesta anticipazione" e note SIPA formato da sei facciate;
- Allegato "Conferma polizze fidejussorie" formato da una facciata;
- Allegato "4° Liquid Anticip 46" formato da una facciata.

Per il Dirigente del Servizio

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giacomo Giuliano

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA
FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali

PSR Abruzzo 2000-2006 Mis "A" - Investimenti nelle aziende agricole

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI

Annualità 2001/2003 - 2° Sportello

ALLEGATO "Comunicazioni richiesta liquidazione"

4° PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE

Contributo concesso con D.D. n. 46 del 31/03/2003

S.I.P.A	Nota		DITTA		COMUNE	IMPORTO DA LIQUIDARE
	n°.	del				
CH	24719	30/10/03	MARASCIA	ANTONIO	FARA FILIORUM PETRI	79.063,97
CH	27928	18/12/03	ANTENUCCI	FILIPPO	CUPELLO	30.808,00
CH	1239	22/01/04	LA VERGHETTA	ANTONIO	VASTO	35.080,00
CH	41	05/01/04	DI PAOLO	TONINO	CARPINETO SINELLO	7.795,20
CH	51	05/01/04	CUPAIOLO	ANTONIETTA MARIA	SAN SALVO	35.448,00
CH	48	05/01/04	CIAVATTA	ANGIOLINA	SAN SALVO	79.063,97

Pescara, li

19/04/04

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/72:

**Revoca riconoscimento I acquirente. -
Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto
31 Luglio 2003 - (Regime quota latte).
Ditta "Caseificio DE SANTIS di Angelucci
Marcello".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003,
del Consiglio del 29 settembre 2003 che sta-
bilisce un prelievo nel settore del latte e dei
prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di
conversione del Decreto Legge 28 marzo
2003, n. 49, recante: "Riforma della norma-
tiva interna di applicazione del prelievo sup-
plementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante:
"Modalità di attuazione della Legge 30 mag-
gio 2003, n. 119 concernente il prelievo sup-
plementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giun-
ta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994,
n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "Caseifi-
cio DE SANTIS di Angelucci Marcello" - Par-
tita I.V.A. n. 00439900689 - primo acqui-
rente di latte vaccino ai fini dell'applicazione
del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata
normativa vigente in materia di "Regime
quote latte" la Ditta in questione non ha prov-
veduto nei termini stabiliti dalla stessa a con-
fermare il riconoscimento di primo acquirente;

Vista altresì la nota del 22/03/2004 nostro
protocollo n. 7091 del 30 marzo 2004 con la
quale la stessa Ditta chiede la revoca del rico-
noscimento di primo acquirente;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta
istanza, a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5,
comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla
Ditta "Caseificio DE SANTIS di Angelucci
Marcello", deve essere fatto obbligo di ren-
dere noto, con apposita comunicazione scrit-
ta, ai propri conferenti il provvedimento re-
gionale di revoca entro quindici giorni dalla
notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Ac-
cesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo
debba essere autorizzato a pubblicare il pre-
sente provvedimento ai sensi delle norme vi-
genti in materia di trasparenza ed informa-
zione ai cittadini, nonché ai sensi dell'artico-
lo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settem-
bre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente
regionale la competenza ad adottare il pre-
sente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'atti-
vità di primo acquirente, comunicata dalla
Ditta Caseificio DE SANTIS di Angelucci
Marcello - Partita I.V.A. n. 00439900689;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dal-
l'albo regionale degli acquirenti, a far data
dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento
alla Ditta Caseificio DE SANTIS di Ange-

lucci Marcello, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/73:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "D'AMICO Antonio".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante:

"Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**D'AMICO Antonio**" - Partita I.V.A. n. 01217050663 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa Ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare l'articolo 23 del richiamato decreto del 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta D'AMICO Antonio, deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Ac-

cesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta D'AMICO Antonio - Partita I.V.A. n. 01217050663;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta D'AMICO Antonio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/74:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Società Cooperativa Pescara Latte".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**Società Cooperativa Pescara Latte**" - Partita I.V.A. n. 00104920681 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente.

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Società Cooperativa Pescara Latte", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'atti-

vità di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Società Cooperativa Pescara Latte" - Partita I.V.A. n. 00104920681;

2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Società Cooperativa Pescara Latte", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/75:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio F.lli DEL MASTRO".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che sta-

bilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**Caseificio F.lli DEL MASTRO**" - Partita I.V.A. n. 01473900684 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Vista altresì la nota nostro protocollo n. 5576 del 12 marzo 2004 con la quale la stessa Ditta chiede la revoca del riconoscimento di primo acquirente;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta istanza, a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "**Caseificio F.lli DEL MASTRO**", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca

entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "**Caseificio F.lli DEL MASTRO**" - Partita I.V.A. n. 01473900684;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "**Caseificio F.lli DEL MASTRO**", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini,

nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/76:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio DI MEMMO Claudio".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**Caseificio DI MEMMO Claudio**" - Partita I.V.A. n. 01286130685 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Vista altresì la nota del 9 marzo 2004, nostro protocollo n. 5893 del 17 marzo 2004 con la quale la stessa Ditta chiede la revoca del riconoscimento di primo acquirente;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta istanza, a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Caseificio DI MEMMO Claudio", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Caseificio DI MEMMO Claudio" - Partita I.V.A. n. 01286130685;

2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Caseificio DI MEMMO Claudio", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/77:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "FIORITI Vitale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di

conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**FIORITI Vitale**" - Partita I.V.A. n. 00115270696 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5,

comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "FIORITI Vitale", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "FIORITI Vitale" - Partita I.V.A. n. 00115270696;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "FIORITI Vitale", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Ac-

cesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/78:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "MASSERIE D'ABRUZZO".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 6 ottobre 1999, n. 191 che ha riconosciuto la Ditta "MASSERIE D'ABRUZZO" - Partita I.V.A. n. 00061790671

- primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "MASSERIE D'ABRUZZO", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settem-

bre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "MASSERIE D'ABRUZZO" - Partita I.V.A. n. 00061790671;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "MASSERIE D'ABRUZZO", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/79:

Revoca riconoscimento I acquirente. -

Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "LA TIZIANA COMMERCIALE".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "LA TIZIANA COMMERCIALE" - Partita I.V.A. n. 01209940699 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di

mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "LA TIZIANA COMMERCIALE", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "LA TIZIANA COMMERCIALE" - Partita I.V.A. n. 01209940699;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;

3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "LA TIZIANA COMMERCIALE", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/80:

**Revoca riconoscimento I acquirente. -
Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto
31 Luglio 2003 - (Regime quota latte).
Ditta "Caseificio TRE MONTI".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**Caseificio TRE MONTI**" - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Caseificio TRE MONTI", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Caseificio TRE MONTI";
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Caseificio TRE MONTI", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/81:

**Revoca riconoscimento I acquirente. -
Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto
31 Luglio 2003 - (Regime quota latte).
Ditta "Caseificio DE AMICIS Ada".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**Caseificio DE AMICIS Ada**" - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Caseificio DE AMICIS Ada", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'atti-

vità di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Caseificio DE AMICIS Ada" - Partita I.V.A. n. 00008290660;

2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Caseificio DE AMICIS Ada", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/82:
**Revoca riconoscimento I acquirente. -
Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto
31 Luglio 2003 - (Regime quota latte).
Ditta "Caseificio LA PERFETTA".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003,
del Consiglio del 29 settembre 2003 che sta-

bilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**Caseificio LA PERFETTA**" - Partita I.V.A. n. 01631460696 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di spe-

cie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Caseificio LA PERFETTA", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Caseificio LA PERFETTA" - Partita I.V.A. n. 01631460696;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Caseificio LA PERFETTA", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione

scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/83:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "CARBONETTI Ignazio".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo del 14 marzo 1994, n. 308 che ha riconosciuto la Ditta "**CARBONETTI Ignazio**" - Partita I.V.A. n. 00094120698 - primo acquirente di latte vaccino ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte";

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "**CARBONETTI Ignazio**", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vi-

genti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "CARBONETTI Ignazio" - Partita I.V.A. n. 00094120698;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "CARBONETTI Ignazio", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/84:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio SERENELLA".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Preso atto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo la Ditta "**Caseificio SERENELLA**" - Partita I.V.A. n. 01650130691 - è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte", primo acquirente a far data dal 16.04.95;

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Caseificio SERENELLA", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata

dalla Ditta "Caseificio SERENELLA" - Partita I.V.A. n. 01650130691;

2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Caseificio SERENELLA", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/85:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "DEL MONTE Leonardo".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Preso atto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo la Ditta "**DEL MONTE Leonardo**" - Partita I.V.A. n. 01384250666 è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte", primo acquirente a far data dal 16/04/1995;

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5,

comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "DEL MONTE Leonardo", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "DEL MONTE Leonardo" - Partita I.V.A. n. 01384250666;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "DEL MONTE Leonardo", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Ac-

cesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/86:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Cooperativa Agricola VALLATA DEL TAVO".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Preso atto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 191 del 06/10/1999 la Ditta "**Cooperativa Agricola**

VALLATA DEL TAVO" - Partita I.V.A. n. 01022110678 è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte", come primo acquirente;

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Cooperativa Agricola VALLATA DEL TAVO", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Cooperativa Agricola VALLATA DEL TAVO" - Partita I.V.A. n. 01022110678;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Cooperativa Agricola VALLATA DEL TAVO", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/87:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio VALENTINI Giovanni".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Preso atto che con provvedimento n. 191/ISE del 06/10/1999 la Ditta "**Caseificio VALENTINI Giovanni**" - Partita I.V.A. n. 01379130667 è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte", come primo acquirente;

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del ri-

chiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Caseificio VALENTINI Giovanni", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Caseificio VALENTINI Giovanni" - Partita I.V.A. n. 01379130667;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dal

l'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;

3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Caseificio VALENTINI Giovanni", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/88:

Revoca riconoscimento I acquirente. - Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto 31 Luglio 2003 - (Regime quota latte). Ditta "Caseificio D'AMICO S.A.S. di D'AMICO LUCA & C".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di

conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Preso atto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, la Ditta "**Caseificio D'AMICO S.A.S. di D'AMICO LUCA & C.**" - Partita I.V.A. n. 01324940665 è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte", primo acquirente a far data dal 10.07.1996;

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Caseificio D'AMICO S.A.S. di D'AMICO LUCA & C.", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Caseificio D'AMICO S.A.S. di D'AMICO LUCA & C." - Partita I.V.A. n. 01324940665;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Caseificio D'AMICO S.A.S. di D'AMICO LUCA & C.", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla

notifica della presente determinazione;

5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E DI MERCATO

DETERMINAZIONE 14.04.2004, n. DH4/89:

**Revoca riconoscimento I acquirente. -
Legge 30 Maggio 2003, n. 119 e Decreto
31 Luglio 2003 - (Regime quota latte).
Ditta "Cooperativa Agricola A.R.L. ZOO-
LATTE D'ABRUZZO".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003, del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Visto il decreto 31 luglio 2003, recante: "Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Preso atto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, la Ditta "**Cooperativa Agricola A.R.L. ZOOLATTE D'ABRUZZO**" - Partita I.V.A. n. 01294360696 è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione del "Regime quote latte", primo acquirente a far data dal 13.04.1995;

Considerato che ai sensi della richiamata normativa vigente in materia di "Regime quote latte" la Ditta in questione non ha provveduto nei termini stabiliti dalla stessa a confermare il riconoscimento di primo acquirente;

Preso atto che, ad oggi, la stessa ditta non ha confermato il riconoscimento di primo acquirente;

Visto in particolare, l'articolo 23 del richiamato decreto 31 luglio 2003, che stabilisce la revoca del riconoscimento in caso di mancata comunicazione alla Regione di competenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) e c), nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d), dell'art. 5 dello stesso decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto 31 luglio 2003, alla Ditta "Cooperativa Agricola A.R.L. ZOOLATTE D'ABRUZZO", deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto che, il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vi-

genti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003;

Vista, infine, la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di prendere atto della cessazione dell'attività di primo acquirente, comunicata dalla Ditta "Cooperativa Agricola A.R.L. ZOOLATTE D'ABRUZZO" - Partita I.V.A. n. 01294360696;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall'albo regionale degli acquirenti, a far data dal 1° gennaio 2004;

3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "Cooperativa Agricola A.R.L. ZOOLATTE D'ABRUZZO", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale entro quindici giorni dalla notifica della presente determinazione;
5. di autorizzare il Servizio Pubblicità ed Accesso (B.U.R.A.) della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 119/2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio